Repertorio N. 35675 Raccolta N. 22198

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE ETS
E RELATIVA DOTAZIONE INIZIALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di febbraio.

(25/2/2025)

In Montebelluna, nel mio studio in Via Buzzati n. 3.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, assistito, su mia richiesta, dalle testimoni, signore:

- GUMIERO MICHELINA, nata a Noale (VE) il 25 gennaio 1979, residente a Istrana (TV), frazione Villanova, Via Enrico Fermi n. 2/A;
- BERRA VERONICA, nata a Montebelluna (TV) il giorno 19 ottobre 1999, residente a Volpago del Montello (TV), Via General Vaccari n. 21;

sono presenti le signore:

- BOTTER ANNALISA, nata a Conegliano (TV) il giorno 4 novembre 1970, residente a Treviso (TV), Rivale Filodrammatici n. 19, codice fiscale BTT NLS 70S44 C957Z, cittadina italiana, la quale dichiara di essere di stato civile libero;

- CANDIOTTO FEDERICA, nata a Venezia (VE) il giorno 11 giugno 1969, residente a Jesolo (VE), Piazza Le Corbusier n. 6, codice fiscale CND FRC 69H51 L736C, cittadina italiana, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- DARSIE' FRANCESCA, nata a Treviso (TV) il giorno 16 aprile 1969, residente a Treviso (TV), Via S.Angelo n. 146, codice fiscale DRS FNC 69D56 L407V, cittadina italiana, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- CAVERZAN PAOLA, nata a Montebelluna (TV) il giorno 13 gennaio 1962, residente a Montebelluna (TV), Via Monte Fontana Secca n. 16, codice fiscale CVR PLA 62A53 F443E, cittadina italiana, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- MIOTTO ORIETTA, nata a Conegliano (TV) il giorno 2 agosto 1971, residente a Treviso (TV), Vicolo XX Settembre n. 13, codice fiscale MTT RTT 71M42 C957J, cittadina italiana, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- SEGUSO FRANCESCA, nata a Venezia (VE) il giorno 28 luglio 1970, residente a Cessalto (TV), Via Magnadola n. 96, codice fiscale SGS FNC 70L68 L736T, cittadina italiana, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- ZANATTA SANDRA, nata a Nervesa della Battaglia (TV) il giorno 12 aprile 1964, residente a Vedelago (TV), Frazione Fanzolo, Via Spada n. 58, codice fiscale ZNT SDR 64D52 F872I, cittadina italiana, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

in seguito indicati congiuntamente anche come le **"Fondatrici"**.
Dette Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e stipulano quanto segue:

TITOLO I

ATTO COSTITUTIVO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE
E DURATA DELLA FONDAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il *"Codice del Terzo Settore"* (di seguito anche "**CTS**"), le signore BOTTER ANNALISA, CANDIOTTO FEDERICA, DARSIE' FRANCESCA, CAVERZAN PAOLA, MIOTTO ORIETTA, SEGUSO FRANCESCA e ZANATTA SANDRA dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, la Fondazione Ente del Terzo settore denominata "Fondazione Clarice - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione Clarice - ETS" (d'ora innanzi, la **"Fondazione"**), con sede legale in Venezia, frazione Mestre, Via Miranese n. 21.
L'adozione e l'utilizzo da parte della Fondazione della predetta denominazione, e in ogni caso della dicitura "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", sono subordinati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
La Fondazione ha durata indeterminata e illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:
1. di azione volontaria;
2. di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale individuate alle sotto indicate lettere di cui all'articolo 5 del CTS:
- lett. d), educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. f), interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. g), formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. h), ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse atti-

vità, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k), organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l), formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. n), cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. u), beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. v), promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w), promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 3

ESERCIZI SOCIALI DELLA FONDAZIONE

Gli esercizi sociali della Fondazione si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale della Fondazione si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la Fondazione stessa conseguirà la personalità giuridica mediante la propria iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

NOMINA DEL PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione viene inizialmente amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da 7 (sette) membri, nominati nelle persone delle Comparenti, signore BOTTER ANNALISA, CANDIOTTO FEDERICA, DARSIE' FRANCESCA, CAVERZAN PAOLA, MIOTTO ORIETTA, SEGUSO FRANCESCA e ZANATTA SANDRA, tutte domiciliate, ai fini dell'incarico, presso la sede legale della Fondazione in oggetto.
Vengono nominate:
- quale Presidente del Consiglio Direttivo la Comparente e Consigliera, signora MIOTTO ORIETTA;
- come Vice Presidente del medesimo Consiglio e Segretario la Comparente e Consigliera signora BOTTER ANNALISA;

- quale Tesoriere la Comparente e Consigliera, signora CANDIOTTO FEDERICA.

Il Consiglio Direttivo qui nominato durerà in carica per 5 (cinque) esercizi e scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata in carica, con la precisazione che, agli effetti della durata in carica del Consiglio direttivo qui nominato, per "primo esercizio" si intende quello precisato nel precedente articolo 3, secondo comma.

Le Consigliere qui presenti:

- dichiarano di accettare la carica, dichiarando, altresì, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge per l'assunzione di tale carica;
- obbligandosi a produrre, in sede di richiesta di iscrizione della Fondazione ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, la relativa documentazione a supporto.

Sia al Presidente, sia al Vice Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione compete di rappresentare la Fondazione stessa, sia sotto il profilo legale e istituzionale, che di fronte ai terzi e in giudizio.

Tutte le componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione svolgeranno l'incarico loro conferito a titolo gratuito.

ARTICOLO 5

NOMINA DEL PRIMO ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO

Viene nominato, quale Organo di controllo monocratico, un Controllore Unico, nella persona del dottor ROSSI GERMANO, nato a Treviso il giorno 18 dicembre 1965, domiciliato a Treviso, Via Municipio n. 6/a, codice fiscale RSS GMN 65T18 L407K, cittadino italiano, Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso al n. A468, e Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 50867.

Il Controllore Unico così nominato durerà in carica per 3 (tre) esercizi e scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata in carica, con la precisazione che, agli effetti della durata in carica dell'Organo di controllo qui nominato, per "primo esercizio" si intende quello precisato nel precedente articolo 3, secondo comma.

Il Controllore Unico sopra nominato svolgerà l'incarico conferitogli a titolo gratuito.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO INIZIALE DELLA FONDAZIONE

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 22, quarto comma, del Codice del Terzo settore, il patrimonio iniziale della presente Fondazione viene fissato in Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) e viene apportato in denaro dalle Fondatrici, signore BOTTER ANNALISA, CANDIOTTO FEDERICA, DARSIE' FRANCESCA, CAVERZAN PAOLA, MIOTTO ORIETTA, SEGU-

SO FRANCESCA e ZANATTA SANDRA, nelle seguenti misure:
i) per nominali Euro **5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)** dalla Fondatrice, signora BOTTER ANNALISA, mediante bonifico bancario di pari importo disposto con causale "QUOTA SOCIO FONDATORE FONDAZIONE CLARICE" e pervenuto a me Notaio in data 20 (venti) febbraio 2025 (duemilaventicinque), presso il conto corrente dedicato dello "*Studio Notarile Associato Matteo Contento - Giuseppe Scioli*" - IBAN IT86 O087 4961 8200 0000 0825 219, acceso presso la Filiale di Montebelluna (TV), Via Dino Buzzati n. 14 della "CentroMarca Banca – Credito Cooperativo di Treviso e Venezia - Società Cooperativa per azioni";
ii) per nominali Euro **5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)** dalla Fondatrice, signora CANDIOTTO FEDERICA, mediante bonifico bancario di pari importo disposto con causale "QUOTA FONDATORE PER FONDAZIONE CLARICE" e pervenuto a me Notaio in data 13 (tredici) febbraio 2025 (duemilaventicinque), presso il suddetto conto corrente dedicato;
iii) per nominali Euro **5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)** dalla Fondatrice, signora DARSIE' FRANCESCA, mediante bonifico bancario di pari importo disposto con causale "QUOTA SOCIO FONDATORE FONDAZIONE CLARICE" e pervenuto a me Notaio in data 21 (ventuno) febbraio 2025 (duemilaventicinque), presso il suddetto conto corrente dedicato;
iv) per nominali Euro **5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)** dalla Fondatrice, signora CAVERZAN PAOLA, mediante bonifico bancario di pari importo disposto con causale "QUOTA SOCIO FONDATORE CLARICE" e pervenuto a me Notaio in data 21 (ventuno) febbraio 2025 (duemilaventicinque), presso il suddetto conto corrente dedicato;
v) per nominali Euro **5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)** dalla Fondatrice, signora MIOTTO ORIETTA, mediante bonifico bancario di pari importo disposto con causale "QUOTA SOCIO FONDATORE FONDAZIONE CLARICE MIOTTO ORIETTA" e pervenuto a me Notaio in data 24 febbraio 2025 (duemilaventicinque), presso il suddetto conto corrente dedicato;
vi) per nominali Euro **5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)** dalla Fondatrice, signora SEGUSO FRANCESCA, mediante bonifico bancario di pari importo disposto con causale "QUOTA SOCIO FONDATORE FONDAZIONE CLARICE" e pervenuto a me Notaio in data 24 febbraio 2025 (duemilaventicinque), presso il suddetto conto corrente dedicato;
vii) per nominali Euro **5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)** dalla Fondatrice, signora ZANATTA SANDRA, mediante bonifico bancario di pari importo disposto con causale "ZANATTA SANDRA QUOTA SOCIO FONDATORE FONDAZIONE CLARICE" e pervenuto a me Notaio in data 20 (venti) febbraio 2025 (duemilaventicinque), presso il suddetto conto corrente dedicato.
Dette somme di denaro, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 63, lettera b), vigente testo, della Legge

27 dicembre 2013 n. 147, sono state da me Notaio iscritte nel mio Registro delle Somme e dei Valori di cui alla Legge 22 gennaio 1934, n. 64 in data 24 febbraio 2025 al n. 62.
Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 16, in particolare secondo comma, del Decreto n. 106 del giorno 15 settembre 2020, io Notaio provvederò a versare detta somma ai legali rappresentanti della Fondazione dopo l'iscrizione di quest'ultima presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore mediante bonifico sul conto corrente che sarà acceso dalla stessa Fondazione, e le cui coordinate dovranno essermi comunicate per iscritto a cura della Fondazione stessa; io Notaio provvederò a quanto sopra entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione per iscritto delle dette coordinate bancarie.
L'esecuzione di tale incarico libererà me Notaio da ogni responsabilità al riguardo; la relativa documentazione bancaria costituirà prova dell'esecuzione dell'incarico stesso.

TITOLO II

STATUTO

ARTICOLO 7

STATUTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è retta dallo statuto, qui di seguito integralmente riportato e approvato dalle Fondatrici, signore BOTTER ANNALISA, CANDIOTTO FEDERICA, DARSIE' FRANCESCA, CAVERZAN PAOLA, MIOTTO ORIETTA, SEGUSO FRANCESCA e ZANATTA SANDRA, costituito da numero **40 (quaranta)** articoli, e che contiene tutte le indicazioni richieste dalla normativa in materia di Fondazione Ente del Terzo settore:

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Fondazione Clarice - Ente del Terzo Settore"

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile - Fondatrici

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il *"Codice del Terzo Settore"*, d'ora innanzi anche **"CTS"**) è costituita la fondazione denominata "Fondazione Clarice - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione Clarice - ETS" (d'ora innanzi, la "**Fondazione**").

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo **"Statuto"**), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la **"Normativa Applicabile"**)

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 L'adozione e l'utilizzo da parte della Fondazione della predetta denominazione, e in ogni caso della dicitura "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", sono subordinati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.4 La Fondazione è stata costituita per volontà comune e unanime delle Fondatrici, signore:
- BOTTER ANNALISA, nata a Conegliano (TV) il giorno 4 novembre 1970, codice fiscale BTT NLS 70S44 C957Z;
- CANDIOTTO FEDERICA, nata a Venezia (VE) il giorno 11 giugno 1969, codice fiscale CND FRC 69H51 L736C;
- DARSIE' FRANCESCA, nata a Treviso (TV) il giorno 16 aprile 1969, codice fiscale DRS FNC 69D56 L407V;
- CAVERZAN PAOLA, nata a Montebelluna (TV) il giorno 13 gennaio 1962, codice fiscale CVR PLA 62A53 F443E;
- MIOTTO ORIETTA, nata a Conegliano (TV) il giorno 2 agosto 1971, codice fiscale MTT RTT 71M42 C957J;
- SEGUSO FRANCESCA, nata a Venezia (VE) il giorno 28 luglio 1970, codice fiscale SGS FNC 70L68 L736T;
- ZANATTA SANDRA, nata a Nervesa della Battaglia (TV) il giorno 12 aprile 1964, codice fiscale ZNT SDR 64D52 F872I;
tutte cittadine italiane.
1.5 Le Fondatrici hanno i poteri, i diritti e le prerogative previsti dal presente Statuto.
1.6 Ogni Fondatrice potrà, in via libera e disgiunta dall'altro Fondatrice, designare, anche per via testamentaria, la/le persona/e destinata/e, in caso di morte, ad assumere l'esercizio delle prerogative e dei diritti spettanti alla Fondatrice stessa in base al presente Statuto, e in particolare i poteri previsti nell'articolo 17, comma 17.2, dello stesso Statuto.
Detta/e persona/e potrà/anno a propria/loro volta designare, anche per via testamentaria, altra/e persona/e destinata/e ad assumere le medesime prerogative e diritti, e così di seguito.
Qualora la Fondatrice, o coloro che, a norma di quanto precede, siano stati designati a subentrare in dette prerogative e diritti, decedano senza procedere ad alcuna designazione, l'esercizio delle medesime prerogative e diritti già spettanti alla Fondatrice spetteranno a colui/coloro che sarà/saranno designati dal Consiglio Direttivo in carica a maggioranza assoluta dei suoi membri.
A questa/e persona/e, in tal modo designata/e dal Consiglio Direttivo, spetta/spettano le facoltà di designazione previste nei commi che precedono.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Venezia, frazione Mestre, Via Miranese n. 21.
2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:
1. di azione volontaria;
2. di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale individuate alle sotto indicate lettere di cui all'articolo 5 del CTS:
- lett. d), educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. f), interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. g), formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. h), ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k), organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l), formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. n), cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. u), beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. v), promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w), promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere *"attività diverse"* rispetto all'attività che costi-

tuisce il suo oggetto principale. Tali *"attività diverse"* devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero).

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi rapporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che si è ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, prudenza e

la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
12.2 Il Consiglio Direttivo vigila Sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o, comunque, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seg c.c..

Titolo III - Sistema di governance

Articolo 15) Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "**Organi**"):
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "**Presidente**") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "**Vice Presidente**");
c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "**Segretario**");
d) il Tesoriere;
e) l'Organo di Controllo;
f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
h) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Sezione I - Consiglio Direttivo

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.
16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:
a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporne la revoca;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo

e disporre la revoca dei suoi membri;
c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
h) approvare il bilancio di esercizio;
i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.
16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
16.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
17.2. Le Fondatrici nominano in ogni caso un Consiglio Direttivo di 7 (sette) membri; in particolare, a ciascuna delle 7 (sette) Fondatrici spetta il diritto di designare un membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo così formato potrà in ogni momento, con delibera unanime, nominare ulteriori membri del Consiglio Direttivo, fino al raggiungimento del numero massimo di Consiglieri di cui al precedente comma, precisandosi che alla scadenza di cui al successivo articolo 19.1, decorrente dalla nomina dei primi 7 (sette) membri da parte delle Fondatrici, scadrà l'intero Consiglio Direttivo, compresi i membri così eventualmente nominati.
17.3 I membri del Consiglio Direttivo nominano al loro interno il Presidente e il Vice Presidente, nonché il Segretario ed il Tesoriere.
17.4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'i-

nabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 18) Gratuità dell'Incarico

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19) Durata del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

19.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, la Fondatrice che lo aveva designato, o, in caso di nomina da parte del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso all'unanimità, avrà diritto di nominare un nuovo Consigliere in sostituzione dello stesso.

19.3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.4. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.5. In caso di parità di voti la deliberazione si intenderà non assunta.

21.6. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
21.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
21.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 23) Comitato Esecutivo

23.1. Il Comitato Esecutivo, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente e da altri n. 2 (due) Consiglieri.
23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.
23.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 24) Presidente e Vice Presidente

24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

24.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25) Segretario

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza

25.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 26) Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Con-

siglio Direttivo.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisore Legale

Articolo 27) Composizione dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

27.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 28) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'arti-

colo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 29) Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di durata della sua carica.
29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 30) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1. L'Organo di Controllo:
a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Ese-

cutivo.
30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.
30.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.
30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.
30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.
30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-

gomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 31) Compenso dell'Organo di Controllo

A favore dei membri dell'Organo di Controllo può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 32) Esercizio della funzione di revisione legale

32.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 33) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

33.1.La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 34) Esercizi

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno

Articolo 35) Bilancio di esercizio

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36) Bilancio sociale

36.1. Per ogni esercizio è predisposto, ove ricorressero i presupposti, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 37) Scritture Contabili

37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 38) Libri della Fondazione

38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:
a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Con-

siglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.
38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.
38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 39) Devoluzione del patrimonio

39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 40) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Organi della Fondazione ovvero tra essi o i loro membri e la Fondazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi all'esecuzione o all'interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso o, decorso il termine senza che questi abbia provveduto, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Fondazione, su istanza della parte più diligente.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro deciderà secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina, in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo di deposito del lodo.
Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

TITOLO III

FORMALITA'- TRATTAMENTO FISCALE E DEI DATI PERSONALI - SPESE

ARTICOLO 8

ADEMPIMENTI E FORMALITA'

Ai sensi del Codice del Terzo settore e del Decreto Ministeriale n. 106/2020, sopra citati, io Notaio provvederò a depositare nei termini il presente atto costitutivo di Fondazione Ente del Terzo settore e la relativa documentazione presso il competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), richiedendo l'iscrizione della

Fondazione presso detto Registro.
La Presidente e la Vice Presidente del Consiglio direttivo della Fondazione, signore MIOTTO ORIETTA e BOTTER ANNALISA, sono incaricate e delegate ad apportare al presente atto costitutivo, e allo statuto di cui al Titolo II, tutte quelle rettifiche, modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dai competenti Enti, Uffici o Autorità, in particolare di quelli preposti e responsabili del procedimento di riconoscimento in capo all'Ente in oggetto della personalità giuridica di diritto privato.

ARTICOLO 9

TRATTAMENTO FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Il presente atto istitutivo della Fondazione in oggetto, che viene contestualmente dotata, a titolo di patrimonio iniziale, della somma di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), è soggetto, per quanto riguarda la dotazione stessa, al regime di esenzione dall'imposta sulle donazioni di cui all'articolo 3, primo comma, del D.Lgs. n. 346/1990, avuto riguardo agli esclusivi scopi e attività indicati, in particolare, dagli articoli 3 e 4 dello statuto di cui al precedente Titolo II.
Ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo Settore si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
La dotazione di detta somma di denaro non è soggetta all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), essendo atto di cessione da privati che ha per oggetto denaro, cessione attuata comunque a titolo non oneroso.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Comparenti dichiarano di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prendono atto che il Notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto, e nella sua documentazione preparatoria, ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie generale) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

ARTICOLO 11

SPESE DI COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

Le spese del presente atto e consequenziali sono poste a carico della Fondazione.
Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura, in presenza delle testimoni, alle Comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con le testi e con me Notaio. Consta di sei fogli, di cui si occupano ventuno facciate intere e parte della venti-

duesima. Sottoscritto alle ore sedici e minuti quaranta.
F.TO FEDERICA CANDIOTTO
F.TO ORIETTA MIOTTO
F.TO SANDRA ZANATTA
F.TO CAVERZAN PAOLA
F.TO FRANCESCA DARSIE'
F.TO FRANCESCA SEGUSO
F.TO ANNALISA BOTTER
F.TO MICHELINA GUMIERO
F.TO VERONICA BERRA
F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso RUNTS"